

D. P. P. N. 3 DEL 17.01.2007

ok

COMUNE

DI

MASSA MARTANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

## *SOMMARIO*

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Incaricati della vigilanza

### TITOLO II PROPRIETÀ PRIVATA

- Art. 4 - Divieto d'ingresso su fondo altrui
- Art. 5 - Raccolta frutti sui beni dei privati
- Art. 6 - Caccia e pesca

### TITOLO III NORME RELATIVE ALLE PIANTE

- Art. 7 - Piantumazione di alberi e siepi
- Art. 8 - Malattie delle piante
- Art. 9 - Trattamenti antiparassitari e uso di fitofarmaci
- Art. 10 - Prodotti del sottobosco

### TITOLO IV PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

- Art. 11 - Pascolo
- Art. 12 - Obbligo di chiusura dei pascoli
- Art. 13 - Custodia degli animali al pascolo
- Art. 14 - Pascolo abusivo
- Art. 15 - Pascolo notturno
- Art. 16 - Spostamenti di greggi e mandrie
- Art. 17 - Allevamenti apistici
- Art. 18 - Prevenzione delle malattie delle api
- Art. 19 - Custodia degli animali
- Art. 20 - Tutela degli animali

TITOLO V  
TUTELA DEL TERRITORIO

- Art. 21 - Manutenzione delle ripe
- Art. 22 - Impaludamento dei terreni
- Art. 23 - Aratura fondi
- Art. 24 - Trasporti di letame, terra ed altri detriti
- Art. 25 - Fuoristrada
- Art. 26 - Scarico detriti
- Art. 27 - Accensione fuochi
- Art. 28 - Smaltimento acque piovane
- Art. 29 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 30 - Scarico abusivo

TITOLO VI  
CASE RURALI E PERTINENZE

- Art. 31 - Case coloniche e pertinenze
- Art. 32 - Concimaie e letamai

TITOLO VII  
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 - Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta – termini
- Art. 34 – Provvedimenti accessori
- Art. 35 - Entrata in vigore

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la regolare applicazione, nel territorio comunale, delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere il settore agricolo, e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione al settore medesimo.

#### Art. 2

##### Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o nelle aree destinate ad usi agricoli dal Piano Regolatore Generale e devono essere osservate in correlazione alle leggi e ai regolamenti statali e regionali in vigore.
2. Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini locali.
3. Devono inoltre essere osservati gli ordini e le disposizioni, anche verbali, eventualmente impartite, in circostanze straordinarie, dall'autorità comunale o dagli agenti incaricati della vigilanza

#### Art. 3

##### Incaricati della vigilanza

1. Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale sotto la direzione del Sindaco.  
Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di polizia nonché per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

## TITOLO II

### PROPRIETÀ PRIVATA

#### Art. 4

##### Divieto d'ingresso su fondo altrui

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, non muniti di recinto e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi altrui, devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.
2. Il diritto di passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti,

deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni alla altrui proprietà.

3. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari, ai conduttori o alla pubblica amministrazione proprietaria per l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

#### **Art. 5**

#### **Raccolta frutti sui beni dei privati**

1. I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.
2. Chi è sorpreso, in campagna, con attrezzi agricoli, pollame, legna, frutti ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere fermato dagli agenti di polizia che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone comunicazione alla competente autorità giudiziaria nei modi e tempi previsti.
3. Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
4. Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.

#### **Art. 6**

#### **Caccia e pesca**

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art.832 del Codice Civile, dall'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e dalla normativa regionale di settore.

### **TITOLO III**

#### **NORME RELATIVE ALLE PIANTE**

#### **Art. 7**

#### **Piantumazione di alberi e siepi**

1. Per la piantumazione degli alberi e delle siepi lungo le strade devono essere osservate le prescrizioni presenti agli artt. 892-896 del Codice Civile e nel vigente Codice della Strada.
2. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e/o danneggiare le strade, provvedendo a tagliare i rami delle piante che si

protendono oltre il ciglio della strada.

3. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli alberi.

### **Art. 8** **Malattie delle piante**

1. In caso di comparsa di parassiti delle piante, insetti e altri animali nocivi dell'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con le strutture pubbliche competenti, impartirà disposizioni per la lotta a tali parassiti, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n.987 e s.m.i..
2. Salve le disposizioni contenute nella legge di cui al comma precedente e nel regolamento d'applicazione della legge stessa approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 e s.m.i., è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, e ad altri comunque interessati, di denunciare all'autorità comunale la presenza di tali parassiti ed insetti nocivi, o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolosi e diffusivi.
3. In caso di malattie pericolose e diffusive è vietato trasportare altrove le piante esposte all'infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'ente preposto competente per territorio.
4. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale infetto.

### **Art. 9** **Trattamenti antiparassitari e uso di fitofarmaci**

1. L'irrorazione di diserbanti, di pesticidi e di antiparassitari catalogati di I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe può essere effettuata unicamente da personale in possesso dell'apposito patentino e, se praticata con pompe meccaniche su terreni a seminativi, non può avvenire ad una distanza inferiore a m. 15 dai confini di orti, giardini, cortili ed abitazioni delle aree urbanizzate.
2. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, i trattamenti sulle colture agrarie con fitofarmaci tossici per le api stesse, sono vietati durante il periodo della fioritura delle piante.
3. In ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone, animali o colture.
4. E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento (vento 2 m/sec).
5. Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni:
  - a) nel caso di utilizzo di prodotti della I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> classe tossicologica delimitare se possibile l'area di trattamento e segnalarla con cartelli ben visibili;

- b) tenere a distanza le persone e gli animali domestici;
- c) rispettare rigorosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti usati;
- d) trattenere le etichette dei prodotti utilizzati per tutto il tempo delle possibili
- e) intossicazioni al fine di poter intervenire tempestivamente ed in modo appropriato.

**Art. 10**  
**Prodotti del sottobosco**

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa regionale.

**TITOLO IV**

**PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI**

**Art. 11**  
**Pascolo**

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo e/o del conduttore, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.
2. Ad eccezione del caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.
3. È vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
4. Coloro che nel comune concedono accoglienza a mandrie, provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare immediato avviso dell'arrivo delle medesime all'autorità comunale.
5. I pastori transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, denunciare all'autorità comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore sempre al predetto Ufficio. Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico-veterinarie per il benessere degli animali.

## **Art. 12**

### **Obbligo di chiusura dei pascoli**

1. Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l'istinto di colpire, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

## **Art. 13**

### **Custodia degli animali al pascolo**

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno ai fondi confinanti e molestie alle persone.
2. Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.
3. I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all'autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

## **Art. 14**

### **Pascolo abusivo**

1. Il bestiame sorpreso a pascolare abusivamente sui fondi altrui o lungo le strade di uso pubblico viene sequestrato amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il risarcimento del danno procurato.

## **Art. 15**

### **Pascolo notturno**

1. Il pascolo nelle ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente recintati, allo scopo di evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.



## Art. 16

### Spostamenti di greggi e mandrie

1. Le transumanze di greggi e mandrie devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al loro ingresso nel territorio comunale indicando il recapito per eventuali comunicazioni.
2. Coloro che devono transitare sul territorio comunale con bestiame non potranno deviare dalla strada più breve, non potranno soffermarsi all'aperto nè lasciare gli animali pascolare lungo le rive dei fossi delle scarpate stradali, dovranno essere muniti dei documenti sanitari attestanti lo stato di salute degli animali e dovranno attraversare il territorio comunale entro il periodo massimo di 24 ore.
3. L'autorità competente potrà negare l'autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di ordine sanitario.
4. Per la circolazione degli animali dovranno in ogni caso essere osservate le disposizioni dell'art.184 del Codice della Strada.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al secondo comma soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 1 per ogni animale.

## Art. 17

### Allevamenti apistici

1. Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:
  - a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;
  - a non meno di 5 metri dai confini dell'altrui proprietà;
  - a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti.
2. Per la sciamatura delle api si fa riferimento le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile fatta salva l'adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.

## **Art. 18**

### **Prevenzione delle malattie delle api**

1. E' proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.
2. E' altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza.
3. In caso di abbandono di materiale apistico o di apiari, qualora il proprietario non risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l'onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

## **Art. 19**

### **Custodia degli animali**

1. I cani da guardia degli edifici o luoghi siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo le strade

## **Art. 20**

### **Tutela degli animali**

1. E' vietato, ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale, maltrattare gli animali o costringerli a fatiche eccessive.
2. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ad alimentarli sufficientemente.

## **TITOLO V**

### **TUTELA DEL TERRITORIO**

## **Art. 21**

### **Manutenzione delle ripe**

1. I proprietari o gli aventi diritto dei fondi confinanti con la strada devono mantenere le ripe in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale.
2. Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

3. Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti, mantenendo le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e tagliando i rami che protendono oltre il confine stradale.

#### **Art. 22**

#### **Impaludamento dei terreni**

1. È fatto obbligo ai conduttori e ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

#### **Art. 23**

#### **Aratura fondi**

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade, presentino una notevole pendenza.

#### **Art. 24**

#### **Trasporti di letame, terra ed altri detriti**

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali, e su altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, liquami, terra, fango, ghiaia, sabbia o altri detriti provocandone l'imbrattamento è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

#### **Art. 25**

#### **Fuoristrada**

1. Al di fuori dei percorsi turistico – sportivi appositamente predisposti e segnalati è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, nonché parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive ed in terreni agricoli sottoposti a coltura anche se non recintati e/o segnalati.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma i mezzi utilizzati:
  - a) nei lavori agro – silvo – pastorali
  - b) nelle opere idraulico – forestali
  - c) nelle operazioni di pronto soccorso
  - d) nella vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

**Art. 26**  
**Scarico detriti**

1. È vietato scaricare immondizia di qualsiasi tipo e materiali inerti nei campi, lungo le strade, sulle sponde dei canali e dei fossi irrigui.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dalla normativa in materia ambientale.

**Art. 27**  
**Accensione fuochi**

1. È vietato accendere fuochi ad una distanza inferiore a 50 metri dall'abitato, da edifici, da boschi, piantagioni, siepi, mucchi di paglia, fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile e combustibile.
2. Il fuoco deve in ogni caso essere acceso con l'adozione di ogni possibile precauzione atta a prevenire incendi e danni alla altrui proprietà.
3. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato da un sufficiente numero di persone pronte ad intervenire in qualsiasi momento finchè il fuoco non sia spento.
4. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto.
5. È altresì vietato dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti sintetici, pneumatici e simili.
6. È comunque vietato accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
7. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione l'art.59 del T.U.L.P.S. R.D. n.773/1931 e degli artt. 423 e 449 del Codice Penale.

**Art. 28**  
**Smaltimento acque piovane**

1. Per i terreni confinanti con strade pubbliche, nei quali, a causa della loro natura o pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle scoline delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle scoline almeno una volta durante il corso dell'anno.
2. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'autorità competente intimerà agli interessati di provvede entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.

**Art. 29**  
**Divieto di impedire il libero deflusso delle acque**

1. È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel libero corso delle acque pubbliche.  
Sono vietate le derivazioni abusive e le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere e ridurre la normale portata delle acque.

**Art. 30**  
**Scarico abusivo**

1. È vietato lo scarico su terreni e fondi agricoli di rifiuti di ogni tipo, con l'eccezione di materiali inerti per la manutenzione delle strade campestri e di rifiuti di cui sia stata accertata e documentata dall'autorità competente la possibilità di utilizzo agricolo.

**TITOLO VI**

**CASE RURALI E PERTINENZE**

**Art. 31**  
**Case coloniche e pertinenze**

1. Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.
2. Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.
3. I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anticrittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonché gli oli minerali e i carburanti.
4. Ove occorra costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive od infiammabili da usare per lavori agricoli, sono da osservarsi le disposizioni del T.U. L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l'impiego di oli minerali.
5. I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.
6. Le acque meteoriche derivanti dalle discese dai tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in fosso e non scaricate direttamente nelle carreggiate stradali.

**Art. 32**  
**Concimaie e letamai**

1. Le nuove concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a m. 50 dalle abitazioni di terzi e a m. 20 da abitazioni, pozzi ed acquedotti e dovranno essere costruite secondo le norme del Regolamento comunale di Igiene e Sanità e del Regolamento Edilizio.
2. L'asportazione del letame da impianti posti a distanza inferiore a quella sopra stabilita dovrà avvenire con cadenza giornaliera o comunque con periodicità tale da evitare incomodi, disagi o danni.

**TITOLO VII**

**SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 33**

**Contestazione, notificazione e pagamento in misura ridotta – termini**

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, sono soggette, ai sensi di legge, a sanzione amministrativa da € 25 a € 150.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Per le violazioni alle disposizioni del Regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma.

**Art. 34**  
**Provvedimenti accessori**

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto, entro un congruo termine, al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile del danno sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
4. In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire i lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

**Art. 35**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.  
Sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili e/o contrastanti.